


ORIGINALE
PUBBLIC.
CONTAB.
TECNICO
PRATICA



COMUNE DI TERRUGGIA

Provincia di Alessandria
Via Marconi 9
tel.0142/401400
fax.0142/401471
c.f.00458160066

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

DELIBERAZIONE N. 11 del 26/04/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE IRPEF

Il 26.04.2012 alle ore 21,00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N°	Nominativo	Carica	Presente	Assente
1	BELLISTRI GIOVANNI	Sindaco	SI	
2	PESSINA LUIGI	Consigliere	SI	
3	LUPARIA SERGIO	Consigliere	SI	
4	PAMPANA MASSIMO	Consigliere	SI	
5	DEMICHELIS GIANNA	Consigliere	SI	
6	ROSSO GIOVANNI	Consigliere	SI	
7	GENOVESE LUIGINA	Consigliere	SI	
8	MAZZUCCO LUIGINO	Consigliere	SI	
9	GARRONE VALERIO	Consigliere	SI	
10	BILETTA FABRIZIO	Consigliere	SI	
11	RUSSO MARIA GRAZIA	Consigliere	SI	
12	CAPRIOGLIO FRANCA	Consigliere	SI	
13	POLATO FRANCO	Consigliere	SI	

con l'intervento e l'opera del Sig. **Dott. Sante Palmieri**-Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELLISTRI Dr. Giovanni** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»

e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

Visto l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, circa la regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il **«Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.»** che consta di n. 8 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

- 2) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di TERRUGGIA

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F**

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	5	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	6	Tutela dei dati personali.
3	Disciplina della riscossione.	7	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Pubblicità del regolamento e degli atti.	8	Entrata in vigore.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Terruggia con decorrenza dal 1° gennaio 2012, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche nella misura dello **0,8** per cento annuo.

Art. 3
Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 4
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 5
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 7
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.


Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 15 giorni consecutivi dal al,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
F/to Bellistri Dr. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to Dott. Sante Palmieri

Relazione di Pubblicazione

Si certifica che copia della presente è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 3, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69).
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F/to Ferragina Rosanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Lì,

Il Segretario Comunale
(Dott. Sante Palmieri)

PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F/to (Musso Antonella)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Terruggia li' _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Sante Palmieri)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Bellistri Dr. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sante Palmieri

Relazione di Pubblicazione

Si certifica che copia della presente è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 3, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69).
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferragina Rosanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Lì,

Il Segretario Comunale
(Dott. Sante Palmieri)

PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Musso Antonella)